INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973

Art. 10-quinquies

(Stanziamenti per la propaganda turistica all'estero) È autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni da assegnare alle regioni Campania e Puglia, in ragione di lire 500 milioni ciascuna, per attività di propaganda turistica all'estero da attuare tramite l'ENIT. Detta somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1974. Il 60 per cento delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e nel bilancio dell'ENIT per l'esercizio 1974 per la propaganda turistica all'estero è destinato al rilancio delle attività turistiche delle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523

Versione in vigore dal 4 gennaio 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973
Estremi	Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-interessati-dalla/art-10-quinquies-stanziamenti-per-la-propaganda-turistica-all-estero-e-autorizzato-lo/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it